



## Disegno di legge provinciale

# “NORME PER LA LIMITAZIONE, LA PUBBLICITÀ E IL CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PROVINCIALI”

### **Art. 1 Limiti di spesa**

1. Le spese per la propaganda elettorale di ogni singolo candidato e ogni singola candidata non possono superare l'importo massimo che si ottiene moltiplicando 0,07 euro per il totale degli aventi diritto di voto in quella consultazione.
2. Le spese per la propaganda elettorale di ogni lista che si presenta alle elezioni non possono superare l'importo massimo che si ottiene moltiplicando 1,00 euro per il totale degli aventi diritto di voto in quella consultazione.
3. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferite a un candidato o una candidata oppure un gruppo di candidati/candidate vengono attribuite esclusivamente al mandatario che le ha effettivamente sostenute, se questi/questa è candidato/candidata oppure si tratta della lista di appartenenza.
4. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2 si considerano le spese lorde sostenute per tutte le iniziative collegate con la campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal 60° giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse. Regali, servizi gratuiti e agevolazioni sono valutati sulla base del loro valore di mercato.

### **Art. 2 Tipologia delle spese elettorali**

1. Per spese relative alla campagna elettorale s'intendono spese
  - a) per la creazione, la produzione, l'acquisto e l'utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi i regali elettorali;

- b) per la distribuzione e l'impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l'utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot nelle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su Internet;
- c) per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi comprese manifestazioni di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) per le operazioni previste per legge per la presentazione della lista dei candidati;
- e) per l'impiego di personale nonché per ogni prestazione e servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e quelle telefoniche nonché gli oneri passivi sono calcolati in percentuale del 20% del totale delle spese rendicontate.

3. Nel periodo della campagna elettorale sono considerate spese elettorali anche le spese per la produzione, la stampa e la distribuzione di periodici che sono organi di partito e bollettini informativi, se il loro contenuto fa riferimento alla campagna elettorale.

### **Art. 3 *Publicità delle spese elettorali***

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei consiglieri eletti e delle consigliere elette, i rappresentanti dei partiti, movimenti o liste, che hanno partecipato alle elezioni, nonché tutti i candidati e tutte le candidate, anche i non eletti e le non elette, devono presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale, in cui vengono elencati anche i contributi finanziari ricevuti, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente. Le giustificazioni di spesa vanno conservate per 180 giorni e presentate al Collegio di garanzia elettorale, se questo le richiede.

2. Nel consuntivo vanno elencati tutti i contributi finanziari ricevuti, le prestazioni in natura e i servizi gratuiti, singolarmente e con l'indicazione del nome. Nessuno può mettere a disposizione di un singolo candidato o una singola candidata una somma superiore a 15.000 euro e a un singolo partito, movimento o lista più di 50.000 euro. Per le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi gratuiti ricevuti da persone fisiche va indicato il nome solo se l'importo o il valore supera i 2.000 euro.

3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del consuntivo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano trasmette i consuntivi al Collegio di garanzia elettorale e pubblica sulla pagina Internet del Consiglio provinciale le presentazioni effettuate e l'importo complessivo indicato in ogni dichiarazione di spesa. Le copie dei consuntivi sono consultabili presso l'Ufficio di presidenza.

#### **Art. 4 Collegio di garanzia elettorale, controlli e sanzioni amministrative**

1. Presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Collegio di garanzia elettorale composto da un magistrato del Tribunale di Bolzano, un magistrato del Tribunale amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Bolzano e un magistrato della Sezione di Bolzano della Corte dei Conti. I componenti del Collegio sono scelti mediante sorteggio tra una terna di proposte contenenti ciascuna tre nominativi. Questi nominativi sono proposti dal presidente del Tribunale di Bolzano e dai presidenti delle succitate Sezioni di Bolzano. Da ognuna di queste proposte l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale sceglie mediante sorteggio un componente effettivo e un componente supplente che andranno a formare il Collegio di garanzia. I componenti così scelti eleggono nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Ai componenti del Collegio di garanzia elettorale spettano le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni di rilevanza esterna.

2. Il Collegio di garanzia elettorale verifica la regolarità dei consuntivi presentati dai candidati e dalle candidate, dai partiti, i movimenti e le liste. I consuntivi si considerano approvati, qualora il Collegio non muova contestazioni entro 180 giorni dall'avvenuta ricezione.

3. Entro 40 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1 ogni persona avente diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale può presentare al Collegio esposti riguardo ai singoli consuntivi presentati.

4. Qualora risultassero irregolarità nei singoli consuntivi, il Collegio di garanzia elettorale le contesta agli interessati, che entro 15 giorni possono presentare memorie e documenti.

5. In caso di superamento del limite massimo di spesa di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 il Collegio di garanzia applica una sanzione amministrativa da un minimo del doppio a un massimo del triplo dell'importo per il quale è stato superato il limite di spesa. In caso di mancata presentazione del consuntivo, la sanzione amministrativa applicata ammonta alla metà del limite massimo di spesa consentita, anche se prima viene concesso una proroga di 20 giorni dalla data dell'ingiunzione di pagamento per presentare il consuntivo. In caso di irregolarità nel consuntivo si applica una sanzione amministrativa da 2.500 euro a un terzo del limite massimo di spesa consentita.

#### **Art. 5 Divieto di propaganda elettorale**

1. Nei 60 giorni antecedenti la data fissata per l'elezione del Consiglio provinciale è vietato alle associazioni, unioni o sindacati ad utilità sociale che si avvalgono delle agevolazioni previste da norme relative al volontariato, che svolgono servizi di patronato e ricevono finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma, fare qualsiasi tipo di propaganda elettorale a favore di candidati o partiti.

2. Qualora il Collegio di garanzia elettorale rilevasse, a seguito di un esposto di un candidato/una candidata o di un rappresentante di una lista partecipante alla consultazione elettorale, che si è contravvenuto al divieto di cui al comma 1, il Collegio applica una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro.

#### **Art. 6 Propaganda elettorale**

1. Per quanto riguarda la regolamentazione della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per l'elezione alla Camera dei deputati.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

I PRESENTATORI

Riccardo Dello Sbarba  
Hans Heiss

Bolzano, 27 gennaio 2009